

- (7) Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014, nell'elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, l'ESMA ha operato in stretta collaborazione con i membri del Sistema europeo di banche centrali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «Istruzione di regolamento internalizzato»: l'istruzione di un cliente dell'internalizzatore di regolamento di mettere a disposizione del beneficiario un importo di denaro o di trasferire il titolo di proprietà o l'interesse in uno o più titoli mediante una scrittura su un registro o con altre modalità, che viene regolata dall'internalizzatore di regolamento nelle proprie scritture e non tramite un sistema di regolamento titoli;
- 2) «Istruzione di regolamento internalizzato non andata a buon fine»: il mancato verificarsi del regolamento o il regolamento parziale di un'operazione su titoli alla data concordata dalle parti interessate a causa della mancanza di titoli o di contante, a prescindere dal motivo di tale mancanza.

Articolo 2

1. Le segnalazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014 includono le seguenti informazioni:

- a) codice paese del luogo di stabilimento dell'internalizzatore di regolamento;
- b) data e ora della segnalazione;
- c) periodo a cui si riferisce la segnalazione;
- d) identificativo dell'internalizzatore di regolamento;
- e) informazioni di contatto dell'internalizzatore di regolamento;
- f) volume e valore in euro, espressi in forma aggregata, delle istruzioni di regolamento internalizzato regolate dall'internalizzatore di regolamento nel periodo oggetto della segnalazione;
- g) volume e valore in euro, espressi in forma aggregata, delle istruzioni di regolamento internalizzato regolate dall'internalizzatore di regolamento nel periodo oggetto della segnalazione per ciascuno dei seguenti tipi di strumenti finanziari:
 - i) valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera a), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
 - ii) debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE;
 - iii) valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera b), della direttiva 2014/65/UE, diversi da quelli a cui si fa riferimento nel presente comma, lettera g), punto ii);
 - iv) valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE;
 - v) fondi indicizzati quotati secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 46, della direttiva 2014/65/UE;
 - vi) quote di organismi di investimento collettivi diversi dai fondi indicizzati quotati;
 - vii) strumenti del mercato monetario diversi da quelli di cui al punto ii);

⁽¹⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 dell'12.6.2014, pag. 349).

